Legge regionale 14/1/1977 n. 6 e s.m.i. Criteri per l'individuazione di iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi che non rientrano nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.

### **Premessa**

La legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977 e s.m.i. "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti e Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" prevede, all'art. 2, lettere a) e b), che la Regione Piemonte possa:

- a) organizzare, sia direttamente che in collaborazione con Enti e Associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni.

Con riferimento a tali iniziative, gli artt. 2 e 3 della stessa legge prevedono la possibilità di concedere contributi finanziari da parte della Regione nonché, in relazione alla partecipazione di cui alla lettera b), anche di altre forme di sostegno (messa a disposizione di servizi e professionalità nonché l'attribuzione di premi e pubblicazioni promozionali del territorio).

I paragrafi che seguono definiscono i Criteri per l'assegnazione di contributi per iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi ai sensi della legge regionale 14/01/77 n. 6 e s.m.i. per le iniziative di cui all'art. 1, lettera a) e b) e artt 2 e 3, con applicazione dall'anno 2021.

Le iniziative di cui sopra potranno essere ammesse a partecipazione regionale a seguito di richiesta degli organizzatori, pre-istruttoria di ammissibilità da parte della Struttura regionale competente e con approvazione della Giunta regionale che stabilisce, sulla base del costo complessivo stimato dell'iniziativa, l'intervento economico regionale, nel limite massimo dell'80% della spesa riconosciuta nonché sulla base degli indirizzi e criteri di seguito descritti.

# INDIRIZZI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI ALTO LIVELLO ISTITUZIONALE E GRANDI EVENTI (L.R. N. 6/77).

# 1. Beneficiari

Possono accedere:

- a) gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- b) gli enti privati (enti e associazioni private, società)

# 2. Condizioni generali di ammissibilità

Gli enti pubblici e privati che intendono presentare istanza devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- avere sede legale in Piemonte;
- se si tratta di soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio regionale devono proporre iniziative che contribuiscano alla valorizzazione del territorio piemontese tramite manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale;

1

- se si tratta di enti pubblici o privati nazionali con sede legale fuori dal territorio regionale, devono avere almeno una sede operante sul territorio piemontese.

## 3. Tipologie delle iniziative ammissibili

Le tipologie di iniziative ammissibili sono quelle di cui alla l.r. n. 6/77 e s.m.i., di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio significato e di alta visibilità nazionale e internazionale anche in ragione della risonanza mediatica o celebrazioni di ricorrenze storiche di alto valore istituzionale, che non rientrano tra quelle indicate e finanziate secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 2021.

Appartengono a tale tipologia di iniziative quelle che sono in possesso di almeno 4 dei requisiti di seguito descritti:

- di carattere e di livello altamente rappresentativo dell'identità regionale a fini istituzionali e promozionali;
- strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione;
- di alta visibilità nazionale o internazionale, che qualificano e caratterizzano l'immagine della regione anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- che determinano comprovate e significative presenze e un notevole impatto e indotto economico sul territorio interessato;
- patrocinate, condivise e/o sostenute da più soggetti pubblici e privati;
- iniziative legate alla memoria, alla storia e alle tradizioni del Piemonte;
- che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, enogastronomico, turistico del territorio regionale.

Le istanze devono essere presentate alla Presidenza della Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, sulla base della modulistica regionale che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione (www.regione.piemonte.it), corredate da apposita scheda descrittiva dell'evento, dalla previsione delle spese e delle entrate previste e in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

## 4. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle direttamente riferibili all'organizzazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, strettamente inerenti l'organizzazione dell'iniziativa.

In via generale, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione, noleggio o allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate all'iniziativa;
- b) progettazione e produzione di materiali di comunicazione, servizi editoriali, grafici, tipografici e servizi video;
- c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa:
- d) compensi e spese per l'accoglienza, l'ospitalità e il trasporto di relatori, artisti, esperti, testimonial e figure assimilabili, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa;
- e) spese di personale e spese generali, assicurative e di segreteria (limitatamente per le Associazioni) e riferite all'effettivo supporto per l'organizzazione dell'evento oggetto di richiesta;
- f) spese di sanificazione e/o igienizzazione.

## 4.1 Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative:

- alle prestazioni professionali effettuate dai componenti degli Organi collegiali per le Associazioni, esclusi rimborsi spese debitamente documentati;
- alle spese di personale (per gli Enti Pubblici);
- alle spese per acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni durevoli;
- alle spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede, salvo quelle relative all'igienizzazione della sede e ai dispositivi di protezione individuale (DPI);
- all'I.V.A., se detraibile.

#### 5. Ammissione

Entro l'8 ottobre di ogni anno la Struttura regionale competente procede alla ricognizione delle istanze pervenute entro il 30 settembre che possiedono almeno 4 dei requisiti di ammissibilità e coerenza delle iniziative ai criteri di cui al presente atto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione delle iniziative riconosciute di alto livello istituzionale e finanziabili, lo stanziamento annuale complessivo e l'entità della partecipazione regionale (sia sotto forma di contributo, sia mediante la compartecipazione alle spese), sulla base delle spese ammissibili e nel limite dell'80% della spesa riconosciuta, da un minimo superiore a Euro 30.000,00= ad un massimo di 700.000,00=.

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale degli eventi e dell'importo concedibile la Struttura regionale competente provvederà ad assumere i relativi atti amministrativi finalizzati alla concessione del contributo o alla partecipazione diretta alle spese relative all'evento.

## 6. Obblighi dei soggetti

Nei materiali di comunicazione realizzati per promuovere l'iniziativa, il soggetto beneficiario dovrà apporre, oltre al logo istituzionale della Regione Piemonte, la specifica indicazione "con il contributo di" o "in collaborazione con", e dovrà prevedere l'inserimento del logo sui supporti di comunicazione e nelle azioni di comunicazione connesse alle manifestazioni e iniziative.

### 7. Rendicontazione e liquidazione

Per quanto riguarda la rendicontazione dei contributi si fa riferimento alla modalità di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.

Per la compartecipazione alle spese si procederà secondo le modalità stabilite dall'art 51 comma 1 lettera a) del DL. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021.